

ALLEGATO A
DELIBERA C.C. / C.C.
N. 77 DEL 28-11-2015
Il Segretario Comunale
Foto ke Pizzocchi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____

INDICE

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 – Designato e autorizzato al trattamento
- Art. 4 - Informativa
- Art. 5 - Finalità dei sistemi e architettura degli impianti
- Art. 6 - Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 7 - Modalità di raccolta dei dati
- Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili
- Art. 9 – Diritti degli interessati
- Art. 10 - Accesso ai filmati
- Art. 11 - Sicurezza dei dati
- Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 13 – Tutela Amministrativa e Giurisdizionale
- Art. 14 – Disposizioni finali e Norma di rinvio

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal Comune di San Mauro Pascoli (d'ora in poi Comune).
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini, eventuale conseguente analisi, collegati o no a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal Comando di Polizia Locale.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento al D.lgs 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art 2 del D.lgs 51/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 2 - Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri dei quali il Comune e il Comando di Polizia Locale sono investiti.
3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a

concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 – Designato e autorizzati al trattamento

1. Titolare dei dati è il Comune. Persona autorizzata al trattamento con delega dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, è il Comandante della Polizia Locale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.

2. Il Comandante individua e nomina, con proprio provvedimento, nell'ambito degli appartenenti al Comando di Polizia Locale, gli autorizzati della gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 4 – Informativa

1. I soggetti che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata tramite apparecchiature fisse devono essere informati mediante appositi cartelli, conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali nei casi specificamente previsti dalla normativa.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.

3. Sul sito istituzionale del Comune è inoltre pubblicata l'informativa concernente le modalità e le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal D.lgs 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs 51/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 5 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune ai sensi dell'art. 6 del dl 23 febbraio 2009, n.11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38. Il Comune intende dunque potenziare il sistema di videosorveglianza comunale per la tutela della sicurezza urbana, uso esclusivo di polizia a finalità interforze che andrà specificamente disciplinato ed organizzato anche operativamente, per la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva Ue 2016/680 e ai sensi del regolamento Ue 2016/679.

2. In particolare, l'art. 6 del dl 11/2009 dispone che "per la tutela della sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico". Per sicurezza urbana si intende la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa, nonché il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città. Gli impianti di videosorveglianza

installati o in corso di realizzazione dal Comune attengono specificamente e in via principale alla tutela della sicurezza urbana e al presidio eventuale anche delle attività di polizia amministrativa.

3. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale e fornire ausilio in materia di polizia amministrativa in generale;
- tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
- tutela ambientale;
- all'esigenza, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali a norma del D.Lgs. 51/2018.

4. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadatazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list in grado di verificare in tempo reale la regolarità di un transito di un veicolo.

5. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione generale, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre forze di polizia, deve essere oggetto di specifici accordi, in cui vengono disciplinati le modalità di accesso, gli ambiti di utilizzo e le correlate responsabilità.

6. Il Comune potrà promuovere e attuare, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio in collaborazione con gli altri Comuni della Provincia e con i territori confinanti, con particolare riferimento al controllo dei veicoli in transito lungo i principali assi stradali di collegamento. A tal fine il Comune potrà consentire l'utilizzo delle registrazioni degli impianti comunali di videosorveglianza, a condizioni di reciprocità e con le modalità di cui al comma 5.

7. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza, con le modalità di cui al comma 5.

8. Il Comune promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. Con propria deliberazione la Giunta del Comune determina le modalità attuative del coinvolgimento dei privati, nel rispetto dei seguenti principi: 1) privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature, renderle operative e metterle a disposizione dell'Ente cedendole a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa; 2) l'Ente assume su di sé gli oneri per la manutenzione periodica ordinaria e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

9. Nei casi di cui al comma precedente, in accordo con il Comune e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza all'Ente possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le Forze di Polizia in caso di situazioni anomale.

10. Nei casi di nuova urbanizzazione, in cui siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, ovvero nei casi di interventi che prevedano radicali trasformazioni di strade esistenti, il Responsabile del Settore Tecnico, coadiuvato dal Comandante della Polizia Locale, è tenuto ad effettuare una valutazione obbligatoria, tenuto conto di condizioni e caratteristiche dell'area, nonché della tipologia stessa dell'intervento, in ordine alla necessità che il soggetto privato procedente realizzi un sistema di videosorveglianza, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dal Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.lgs 101/2018) e del D.lgs 51/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve esigenze investigative di polizia giudiziaria con particolare riferimento ai varchi lettura targhe nonché esigenze correlate all'attività di istituto, e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione del relativo procedimento amministrativo.

Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati

- 1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.
- 2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente indicizzare le immagini.
- 3. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso il Comando di Polizia Locale, sotto la responsabilità del Designato al trattamento dei dati.
- 4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 6, comma 1, lett. d), nel server di registrazione posto all'interno del Comando. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione - ove tecnicamente possibile - mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili.

A) Body Cam e Dash Cam

- 1. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".
- 2. Il Comandante del Servizio curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati.

B) Telecamere modulari generalmente definite "Fototrappole".

- 3. Il Comando di Polizia Locale di San Mauro Pascoli, al fine di scoraggiare e prevenire l'incivile e diffuso fenomeno dell'abbandono di rifiuti e la creazione di "microdiscariche" sparse nel territorio comunale, fa ricorso ai sistemi mobili di foto-video ripresa denominati "Fototrappole" non collegate direttamente al Comando di Polizia Locale ma che effettueranno delle registrazioni in locale su apposite schede di memoria. Le fototrappole si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani o veicoli in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o video clip. Una volta che il movimento

dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

4. Le fototrappole vengono installate in zone del territorio comunale maggiormente soggette al fenomeno dell'abbandono di rifiuti, allo scopo di monitorare dette aree e per l'individuazione delle persone e anche le targhe dei veicoli utilizzati da chi procede all'abbandono dei rifiuti.

5. Le riprese filmate e l'estrapolazione dei fotogrammi per l'accertamento degli illeciti ambientali potranno riguardare solo le immagini concernenti violazioni contemplate nel Testo Unico Ambientale, D.lgs. 152/ 2006, (utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose con riflessi penali e/o amministrativi a seconda delle norme violate e delle relative sanzioni stabilite: D.lgs. 152/2006 artt. 256, 255) sia le violazioni amministrative alle disposizioni emanate dal Comune (corretto conferimento dei rifiuti).

6. L'installazione degli apparati di cui al presente articolo è subordinata alla collocazione di apposita informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), mediante l'apposizione del cartello che deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera/fototrappola, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti. Le immagini dovranno essere visionate dal solo personale di Polizia Locale. Saranno estrapolati solo quei fotogrammi necessari alla contestazione degli illeciti di cui al D.lgs 152/2006, alle violazioni di carattere penale, alla violazioni riguardanti le disposizioni emanate dal Comune con l'immediata eliminazione di ogni fotogramma non necessario o pertinente.

7. Su apposito registro informatizzato si terrà conto del numero delle immagini estrapolate, del luogo e della data di acquisizione delle stesse. La conservazione dei dati, su apposito supporto informatico accessibile solo agli operatori ed organi di Polizia, avverrà sino a conclusione del processo sanzionatorio.

8. Tali apparati potranno, in caso di necessità e per motivi di tutela della sicurezza pubblica e per l'accertamento di reati (es. atti vandalici, ecc...), essere posizionate anche in luoghi diversi da quelli sopra indicati e per tale tipo di utilizzo, sussistendo finalità di sicurezza di cui all'art. 53 del D.Lgs. 196/2003 o necessità di indagine previste dal D. Lgs. 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, potrà essere omessa la collocazione della adeguata cartellonistica per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

C) Altri strumenti di videoripresa

8. Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.

9. In particolare può dotarsi; a) di sistemi di lettura targa OCR mediante apparecchiature mobili da utilizzare sui veicoli in dotazione per il controllo immediato della regolarità della copertura assicurativa dei veicoli e/o della regolare effettuazione delle visite di revisione, nonché per il controllo di veicoli inseriti in black list o white list appositamente create; b) di sistemi di rilevazione della velocità tramite riprese video che consentono l'accertamento anche di altre tipologie di violazione quali, ad esempio, l'utilizzo di radiotelefoni o cuffie sonore durante la guida; c) di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

10. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comandante.

Art. 9 – Diritti degli interessati

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e della persona autorizzata al

trattamento con Delega, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

c) di ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o alla persona autorizzata al trattamento con Delega.

Art. 10 – Accesso ai filmati.

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, di cui all'Art. 9 del presente regolamento, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Ogni richiesta dovrà essere indirizzata alla persona autorizzata al trattamento con Delega, dei dati di cui all'Art. 3 del presente regolamento.

3. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta. Una volta consegnata copia delle riprese video, gli originali, salvo diverse necessità o richieste motivate, verranno conservati per il periodo indicato all'art. 6, comma 1, lett. d).

4. Non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini.

5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'Art. 391-quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta motivata al designato del trattamento dei dati, previa corresponsione delle spese per il rilascio di copia digitale. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.

7. Il cittadino vittima o testimone di reato nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'organo di Polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire al designato entro i termini di conservazione previsti. Spetta all'organo di polizia procedente avanzare formale richiesta di acquisizione dei filmati, che dovrà comunque pervenire entro novanta giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati saranno distrutti.

8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati, dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

Art. 11 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dalla persona autorizzata al trattamento con Delega.

2. In particolare l'accesso alla postazione di controllo è consentito solamente al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli autorizzati. Possono essere autorizzati solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla

manutenzione degli impianti, preventivamente individuato dal titolare o dalla persona autorizzata al trattamento con Delega.

3. La persona autorizzata al trattamento con Delega, impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

4. La persona autorizzata al trattamento con Delega, designa e nomina le persone autorizzate al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

5. Le persone autorizzate al trattamento sono nominate tra gli Ufficiali ed Agenti in possesso della qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza in Servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

6. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale.

7. Con l'atto di nomina, alle singole persone autorizzate al trattamento vengono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.

8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 13 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.lgs 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 14 – Disposizioni finali e Norma di rinvio

1. Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.lgs 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché al regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.lgs 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali.

